

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE NEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

(aggiornato con le modifiche apportate con Decreto Rettorale n. 61 del 20 febbraio 2007)

Art.1 – Indizione delle elezioni.

1. Ai sensi e per le finalità di cui alla direttiva del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997, della legge 125/91 e successive modificazioni ed integrazioni, degli accordi contrattuali in materia e delle normative comunitarie, sono indette le elezioni per le rappresentanze del personale nel Comitato Pari Opportunità. Tali votazioni sono indette dal Rettore ogni due anni nel mese di ottobre, con decreto reso pubblico a mezzo stampa ed affissione all'Albo ufficiale dell'Università e delle Facoltà almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Sono da eleggere, a suffragio universale:
 - a) n. 2 rappresentanti del personale docente;
 - b) n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
 - c) n. 2 rappresentanti della componente studentesca.

Art. 2 – Elettorato

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale in servizio alla data delle elezioni e a tutti gli studenti iscritti. Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità riconducibili all'art.13 del DPR 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni, sono esclusi dall'elettorato passivo. Le varie forme di congedo non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
2. Le/i rappresentanti degli studenti vengono elette/i in occasione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell'Università.

Art. 3 – Candidature

1. L'Amministrazione universitaria cura la compilazione delle liste degli aventi diritto al voto e l'eventuale aggiornamento.
2. Le candidature devono essere ufficialmente presentate a partire dal venticinquesimo fino al decimo giorno antecedenti le elezioni; ogni candidatura deve essere sottoscritta in forma ufficiale da almeno 10 elettrici/elettori, presso gli appositi uffici designati dall'Amministrazione.
3. Le candidature ufficiali sono rese note a mezzo manifesti e riportate nelle schede elettorali unitamente all'indicazione della qualifica universitaria della/del candidata/o. In caso di omonimia nelle schede è riportata anche la data di nascita della/del candidata/o.

Art.4 – Seggi elettorali.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto sono costituiti, con provvedimento rettorale, seggi elettorali per zona o per gruppi di facoltà, composti da una/un Presidente e due componenti, di cui una/uno con funzioni di Segretaria/o.
2. Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno 2 dei suoi componenti, uno dei quali deve essere la/il Presidente o la/il Segretaria/o.

Art.5 – Votazioni

1. Le operazioni di votazione e di scrutinio sono pubbliche.
2. Le elezioni hanno luogo in una sola giornata ed i seggi elettorali rimangono aperti ininterrottamente dalla ore 9.00 alle ore 16.00.

Art. 6 – Espressione del voto

1. Ciascun elettore può indicare sulla scheda due nominativi, uno di candidata/o appartenente al personale docente ed uno di candidata/o appartenente al personale tecnico amministrativo.
2. Il voto viene espresso sulla scheda mediante apposizione di una croce sull'apposito spazio accanto ai nominativi prescelti.

Art. 7 – Scrutinio

1. Le Commissioni, terminate le operazioni di raccolta delle schede votate, curano l'inoltro al Rettorato delle schede medesime e delle liste elettorali, sigillandole in plichi controfirmati dalle/dai componenti del seggio.
2. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate, a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo a quello di votazione, da una Commissione centrale nominata dal Rettore e composta da cinque membri di cui tre scelti tra i componenti il Comitato Pari Opportunità uscente e due tra il personale in servizio alla data delle elezioni.
3. I componenti della Commissione centrale nominano al loro interno una/un Presidente ed una/un Segretario.
4. La Commissione centrale è coadiuvata dai componenti l'Ufficio elettorale ed ha il compito di procedere all'esame dei lavori delle Commissioni dei singoli seggi, alla decisione in via definitiva in merito alla validità o nullità dei voti, nonché alla proclamazione degli eletti.

Art.8 – Risultati delle votazioni

1. Risulta eletta/o chi ottiene il maggior numero di voti relativamente a ciascuna componente; in caso di parità risulta eletta/o la/il più anziana/o di servizio; in caso di ulteriore parità risulta eletta la persona più anziana di età.
2. La Commissione rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università.
3. Avverso i risultati delle votazioni è ammesso ricorso per motivi non concernenti la validità dei voti, al Senato Accademico entro le ore 12.00 del quinto giorno dalla data di pubblicazione.

Art.9 – Proclamazione degli eletti

1. Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama le/gli elette/i che vengono successivamente nominati con decreto del Rettore.

Art.10 – Durata del mandato

1. Le/gli elette/i durano in carica un biennio accademico.
2. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Comitato Pari Opportunità comporta la decadenza dalla carica.
3. In caso di rinuncia di una/un eletta/o o di sua cessazione o decadenza è nominata/o la/il prima/o dei non eletti che segue nella graduatoria. In mancanza si procede ad elezioni suppletive.

Art.11- Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si tiene conto del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.